

materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 18. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli aziendali, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 19. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli aziendali, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 20. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In via sperimentale e per un periodo la cui durata è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la raccolta dei prodotti agricoli aziendali, gli imprenditori agricoli possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a otto mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 21. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In via sperimentale e per un periodo la cui durata è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la raccolta dei prodotti agricoli aziendali, gli imprenditori agricoli possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 22. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In via sperimentale e per un periodo la cui durata è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la raccolta dei prodotti agricoli aziendali, gli imprenditori agricoli possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 23. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In via sperimentale e per un periodo la cui durata è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la raccolta dei prodotti agricoli aziendali, gli imprenditori agricoli possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 24. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. Ai fini della raccolta dei prodotti delle coltivazioni e degli allevamenti aziendali, gli imprenditori agricoli, così come definiti dall'articolo 2135 del codice di procedura civile possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado, per un periodo complessivo nel corso dell'anno, la cui durata è determinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione agli orientamenti produttivi prevalenti a livello locale.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 25. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. Ai fini della raccolta dei prodotti agricoli aziendali, gli imprenditori agricoli, così come definiti dall'articolo 2135 del codice di procedura civile possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado, per un periodo complessivo nel corso dell'anno, la cui durata è determinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli orientamenti produttivi prevalenti a livello locale.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 26. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sopprimere le parole: In sede di sperimentazione e per un periodo

non superiore a due anni e le parole: per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 27. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sopprimere le parole: In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 28. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole da: In sede... fino a: vigente con le seguenti: Gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli dell'azienda da essi condotta possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 29. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: dieci anni.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 30. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: nove anni.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 31. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: otto anni.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 32. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: sette anni.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 33. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: sei anni.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 34. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: cinque anni.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 35. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: quattro anni.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 36. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a tre anni.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

122. 37. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: tre anni.

Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 38. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali con le seguenti: gli imprenditori agricoli, così come definiti dagli articoli 2083 e 2135 del codice di procedura civile.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 39. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali con le seguenti: gli imprenditori agricoli, così come definiti dall'articolo 2135 del codice di procedura civile.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 40. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, con le seguenti: imprenditori agricoli.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 41. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: delle coltivazioni e degli allevamenti.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 42. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, dopo le parole: prodotti agricoli, inserire le seguenti: ottenuti nell'azienda da essi condotta.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 43. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, dopo le parole: prodotti agricoli, inserire la seguente: aziendali.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 44. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 sostituire la parola: agricoli con le seguenti: delle coltivazioni e degli allevamenti aziendali.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 45. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, dopo la parola: vigente, inserire le seguenti: in materia di lavoro occasionale.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 46. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: di parenti, *con le seguenti:* , anche a titolo gratuito, da parte di parenti.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 47. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: di parenti *con le seguenti:* da parte di parenti.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 48. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 sopprimere le parole: entro il quinto grado.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 49. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sopprimere le parole: per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 51. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 sostituire le parole: per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi *con le seguenti:* per uno o più periodi di durata non superiore ai tre mesi ciascuno e, in ogni caso, per non più di sei mesi complessivi nel corso dell'anno.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 52. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 sostituire le parole: per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi *con le seguenti:* per uno o più periodi di durata non superiore ai due mesi ciascuno e, in ogni caso, per non più di sei mesi complessivi nel corso dell'anno.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 53. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 sostituire le parole: per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi *con le seguenti:* per uno o più periodi di durata non superiore a sessanta giorni lavorativi ciascuno e, in ogni caso, per non più di centocinquanta giorni lavorativi complessivi nel corso dell'anno.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 54. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 sostituire le parole: per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi *con le seguenti:* per uno o più periodi di durata non superiore a quarantacinque giorni lavorativi ciascuno e, in ogni caso, per non più di centoquaranta giorni lavorativi complessivi nel corso dell'anno.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 55. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 sostituire le parole: per un periodo complessivo nel corso dell'anno

non superiore a tre mesi *con le seguenti*: per uno o più periodi di durata non superiore a quaranta giorni lavorativi ciascuno e, in ogni caso, per non più di centotrenta giorni lavorativi complessivi nel corso dell'anno.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 56. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 sostituire le parole: per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi *con le seguenti*: per uno o più periodi di durata non superiore a trentacinque giorni lavorativi ciascuno e, in ogni caso, per non più di centotrenta giorni lavorativi complessivi nel corso dell'anno.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 57. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122 sostituire le parole: per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi *con le seguenti*: per uno o più periodi di durata non superiore ad un mese ciascuno e, in ogni caso, per non più di quattro mesi complessivi nel corso dell'anno.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 58. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: complessivo non superiore a tre mesi *con le seguenti*: la cui durata varia in relazione agli orientamenti produttivi prevalenti a livello locale. I criteri in base ai quali definire la durata del suddetto periodo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi

entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La definizione, a livello locale, dei periodi dell'anno durante i quali gli imprenditori agricoli possono valersi delle disposizioni di cui al presente agricolo è compito delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 50. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: complessivo non superiore a tre mesi *con le seguenti*: la cui durata è definita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in base agli orientamenti produttivi prevalenti a livello locale.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 59. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: tre mesi, *con le seguenti*: sei mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 60. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: tre mesi, *con le seguenti*: cinque mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 61. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 122, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quattro mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 62. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 105)

**ARTICOLO 123 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 123.

(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche).

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31

dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.

1-ter. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma »;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. È istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonché da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di

agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-*bis*. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2 »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.

3-*ter*. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attestazione di specificità (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo

disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica« »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso ».

2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 123 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 123

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e dei fertilizzanti di sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma.

123. 1. Lembo.

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: nella misura del 2 con le parole: nella misura dello 0,5.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

123. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del 2 per cento con le seguenti: uno per cento.

Conseguentemente sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:

a) i titolari dell'autorizzazione dell'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1 in base al relativo fatturato di vendita;

b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita desumibile dal registro di cui all'art. 22 del medesimo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 n. 1255.

123. 3. Lembo.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: Con decreti dei, con le seguenti: Con decreto emanato di concerto dai; dopo le parole: entro il 31 dicembre, inserire le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sopprimere le parole: ed aggiornato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 4. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: Con decreti dei, con le seguenti: Con decreto emanato di concerto dai; dopo le parole: entro il 31 dicembre, inserire le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 5. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: Con decreti dei, con le seguenti: Con decreto emanato di concerto dai; sopprimere le parole: ed aggiornato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 6. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Con decreti dei, con le seguenti: Con decreto emanato di concerto dai.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 8. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Con decreti, con le seguenti: Con decreto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 7. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 gennaio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 20. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: mese di febbraio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 21. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 marzo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 9. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 30 aprile.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 10. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 maggio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 11. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 30 giugno.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 12. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 luglio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 13. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 agosto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 14. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 30 settembre.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 15. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 ottobre.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 16. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 30 novembre.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 17. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche: dopo le parole: entro il 31 dicembre, inserire le seguenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sopprimere le parole: ed aggiornato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 18. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: entro il 31 dicembre, inserire le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 19. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: ed aggiornato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 22. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: equiparate ai sensi di legge, con le seguenti: considerate in tutto eguali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 23. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: ai sensi di legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 24. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera c) 3-bis. aggiungere dopo le parole: equiparate ai sensi di legge le seguenti: e comunque usufruire dei benefici relativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 25. Aloï, Nuccio Carrara, Losurdo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 30. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire: trenta giorni con centottanta giorni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 26. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2 sostituire: trenta giorni con centoventi giorni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 27. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2 sostituire: trenta giorni con novanta giorni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 28. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2 sostituire: trenta giorni con sessanta giorni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

123. 29. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 106)**ARTICOLO 125 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 125.***(Disposizioni per il settore agricolo).*

1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi del presente comma ».

2. All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 125 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 125**

All'articolo 125, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Al comma 18 dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole « un anno », sono sostituite dalle seguenti: due anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

125. 1. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 125, comma 2, sostituire: due anni, con: tre anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

125. 2. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 125, comma 2, sostituire: due anni, con: trenta mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

125. 3. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 107)**ARTICOLO 126 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 126.***(Garanzie a favore di cooperative agricole).*

1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato articolo 1, comma 1-*bis*.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la

pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 126 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 126.

(Garanzie a favore di cooperative agricole)

Al comma 5, sostituire le parole: Subordinatamente alle con le seguenti: Compatibilmente con l'esistenza di disponibilità finanziarie che risultino esuberanti rispetto alle assegnazioni riservate alle.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

126. 1. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, sostituire la parola: Subordinatamente con la seguente: Oltre.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

126. 2. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, sostituire la parola: Subordinatamente con le seguenti: In aggiunta.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

126. 3. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B — sezione 108)**ARTICOLO 127 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 127.**

(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea ».

2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.

3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informa-

zioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.

4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1° febbraio 2000.

6. La riscossione dei contributi consorziali può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:

a) la soppressione della cassa sociale;

b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.

8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto

del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio; ».

9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 127 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 127.

(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate).

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazione del gruppo Forza Italia.

127. 1. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazione del gruppo Forza Italia.

127. 2. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.

Al comma 3, dopo le parole: delle rilevazioni aggiungere le seguenti: statistiche ufficiali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

127. 3. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) con le seguenti: statistiche ufficiali dei prezzi unitari di mercato alla produzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

127. 4. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) con le seguenti: statistiche ufficiali dei prezzi unitari di mercato alla produzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

127. 5. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

127. 6. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

127. 7. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, sopprimere la parola: massima.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

127. 8. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

127. 9. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.

Al comma 8, lettera f) sostituire le parole: Ministro delle politiche agricole d'intesa con la Conferenza Stato-regioni con le seguenti: Ministro delle politiche agricole e forestali previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

127. 10. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

127. 11. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 109)

**ARTICOLO 129 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 129.

*(Emergenze nel settore agricolo
e zootecnico).*

1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della « lingua blu »: lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti